

LLOYD'S

RENEWAL OFFER CLAUSE (SWITZERLAND)

NMA 1658-4

1. A discount of 10% has been allowed in arriving at the net premium contained in the Policy or in the Certificate in consideration of the Assured having undertaken to offer each year the renewal of this Insurance on the same basic rates and conditions for a period of **5 years as stated in the Insurance Certificate** and to pay the premium annually.

2. (a) The Assured is entitled to discontinue the yearly renewal of the Insurance by written declaration up to three months before yearly expiry. The Underwriters are however in these cases entitled to demand repayment of rebates which have been granted to the Assured under this clause.

Furthermore this clause does not deprive the Assured of his rights reserved to him by law or by other conditions contained in the Policy or Certificate to cancel the Insurance.

(b) Underwriters are entitled to discontinue the yearly renewal. The Assured is however in these cases entitled to retain the rebates granted under this clause on yearly premiums previously paid.

3. If the premiums for renewal are not paid when due, the Assured will be reminded of the consequences of default and will be called upon at his own expense to remit such premiums within 14 days after dispatch of the summons. If the Assured default in this obligation, Underwriters' liability is suspended after the expiration of the 14 days time limit. If within two months after the end of this time limit the outstanding premium is not legally claimed for, it is assumed that Underwriters renounce the outstanding premium and the Insurance is cancelled.

4. The undertaking shall be held to apply to any Policy, Certificate or renewal document issued in substitution hereof and during the period mentioned under 1 above.

17/4/69
NMA1658-4

PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI INDUSTRIALI E DEI RISCHI OPERATIVI

- A. I sottoscrittori e partner contrattuali del Contraente (di seguito: "il Contraente") sono membri sottoscrittori dell'associazione di sottoscrittori nota come Lloyd's (di seguito: "i sottoscrittori"), con il seguente domicilio, indirizzo e forma giuridica:

Lloyd's	Lloyd's Underwriters, London	Sede: Londra / Gran Bretagna
One Lime Street	Filiale svizzera	Forma giuridica: Associazione di
Londra EC3M 7HA	Seefeldstrasse 7	assicuratori individuali
Gran Bretagna	8008 Zurigo	
	Svizzera	

- B. Il contratto di assicurazione viene concluso con l'assistenza del Lloyd's Broker. Questi sono intermediari assicurativi indipendenti ai sensi della legislazione svizzera.
- C. Il Contraente può revocare la richiesta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni dalla data di tale richiesta o accettazione del contratto di assicurazione da parte del Contraente per iscritto o in altra forma che consenta la prova per iscritto.
- D. Il contratto di assicurazione comprende tra l'altro le seguenti Condizioni Generali, che contengono nove disposizioni distinte. Il contraente è pertanto espressamente invitato e tenuto a leggere attentamente le seguenti informazioni e le nove disposizioni, prevalentemente brevi e facilmente comprensibili. Queste si riferiscono tra l'altro a quanto segue:

Il numero 1 riguarda le esclusioni generali, ovvero la guerra e le ostilità, nonché alcuni danni derivanti da radiazioni ionizzanti o radioattive e in relazione a impianti o processi nucleari. In questi casi, il contratto non offre alcuna copertura assicurativa.

Il numero 2 richiede, in conformità con la legge federale svizzera sul contratto di assicurazione, che le domande dei sottoscrittori in relazione alla proposta di assicurazione, sia per iscritto che in un'altra forma che consenta la prova per testo, devono essere risposte in modo veritiero. La violazione di questo obbligo può comportare l'annullamento e la perdita dei diritti derivanti dal contratto d'assicurazione; a questo proposito va notato che le violazioni degli obblighi commesse fino al 31 dicembre 2005 saranno giudicate in base al diritto (per il Contraente o l'Assicurato) più severo in vigore prima del 1° gennaio 2006 (recesso dal contratto, decadenza del premio) applicabile finora.

I numeri 3 e 4 delineano i singoli obblighi o doveri che il Contraente o l'Assicurato devono rispettare in caso di sinistro. La loro violazione può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Il numero 5 indica gli indirizzi dei sottoscrittori ai quali devono essere inviate le comunicazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato o gli indirizzi del Contraente o dell'Assicurato ai quali devono essere inviate le comunicazioni da parte dei sottoscrittori, in modo che queste possano avere l'effetto previsto in modo tempestivo. I cambiamenti di indirizzo devono essere comunicati senza indugio.

Il numero 6 è collegato al numero 3 e stabilisce il tempo e il luogo per il pagamento delle richieste di indennizzo, nonché i presupposti perché queste diventino esigibili e possano essere fatte valere nei confronti dei sottoscrittori.

I numeri 7 e 8 spiegano come e dove un'eventuale azione legale può essere diretta contro i sottoscrittori.

Il numero 9, infine, fa riferimento alle disposizioni della legge federale svizzera sul contratto di assicurazione, che si applicano sempre, qualora il contratto di assicurazione in questione non preveda disposizioni contrarie (ad esempio nelle Condizioni generali o nelle Condizioni speciali).

- E. I Lloyd's effettuano due raccolte di dati (dati dei clienti e dati dei sinistri) in relazione all'elaborazione del contratto d'assicurazione. I dati del cliente servono come prova dell'esistenza di un'assicurazione presso i Lloyd's. I dati dei sinistri servono alla regolazione dei sinistri. I soggetti che ricevono i dati sono i rispettivi Lloyd's Broker e i sottoscrittori; in caso di sinistro, eventualmente anche la società di liquidazione dei danni incaricata dai sottoscrittori e, se del caso, l'Ufficio sinistri della LAINF svizzera. I dati possono essere trasmessi ad altri terzi solo con il consenso della parte o delle parti interessate o sulla base di una legge. I dati vengono memorizzati in parte elettronicamente, in parte in forma cartacea e vengono distrutti dopo dieci anni.
- F. **AVVISO IMPORTANTE:** La formulazione definitiva è esclusivamente e solo quella delle nove disposizioni citate; le informazioni precontrattuali non fanno parte del contratto.

CONDIZIONI GENERALI

Le seguenti Condizioni Generali fanno parte del contratto di assicurazione concluso con i sottoscrittori. Esse prevalgono su tutte le altre disposizioni del presente contratto che stabiliscono diversamente, a meno che alcune di queste Condizioni Generali siano state esplicitamente modificate negli altri documenti contrattuali o siano state contrassegnate come non applicabili.

1. ESCLUSIONI

La presente assicurazione non copre

- 1.1 qualsiasi perdita direttamente o indirettamente causata dai seguenti eventi: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.
- 1.2 (a) danni a qualsiasi proprietà, nonché qualsiasi perdita o spesa risultante o derivante da ciò e qualsiasi perdita consequenziale,

(b) qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causata da, o a cui ha contribuito, o derivante da

(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante dalla combustione di combustibile nucleare

(ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di qualsiasi gruppo nucleare esplosivo o componente nucleare dello stesso.

2. NON DIVULGAZIONE

- 2.1 Atti di non divulgazione commessi a partire dal 1° gennaio 2006

Se il Contraente o qualsiasi persona (o impresa) assicurata nel quadro della presente assicurazione ha dichiarato il falso su un fatto materiale che conosceva o avrebbe dovuto conoscere e sul quale è stato interrogato per iscritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per iscritto, o se ha ommesso di dichiarare tale fatto, i sottoscrittori hanno il diritto, ai sensi dell'articolo 6 della Legge federale sul contratto di assicurazione, di annullare il contratto mediante dichiarazione scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per iscritto entro quattro settimane dal momento in cui sono venuti a conoscenza di tale falsa dichiarazione o omissione.

In tal caso i sottoscrittori sono esonerati anche da qualsiasi obbligo di indennizzo per le perdite già subite il cui verificarsi o la cui portata sia stata influenzata dall'omissione o dalla falsa dichiarazione del fatto materiale. Nella misura in cui gli assicuratori abbiano già indennizzato una o più perdite, essi avranno diritto al rimborso.

Anche dopo la conclusione o il rinnovo della presente assicurazione, i sottoscrittori hanno il diritto di annullare il presente contratto durante tutti i successivi periodi di rinnovo, se il Contraente o il Beneficiario ha dichiarato o ommesso di dichiarare tali informazioni ai sottoscrittori.

- 2.2 Atti di omissione commessi fino al 31 dicembre 2005

Gli atti di omissione commessi fino al 31 dicembre 2005, ma scoperti solo a partire dal 1° gennaio 2006, devono essere giudicati ai sensi dell'articolo 6 della Legge federale sul contratto di assicurazione nella sua versione precedente, valida fino al 31 dicembre 2005.

3. OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e il Beneficiario sono tenuti, in caso di sinistro e come condizione sospensiva di qualsiasi diritto o pretesa derivante dal presente contratto, a denunciare senza indugio ai sottoscrittori il verificarsi del sinistro e a fornire loro tutte le informazioni, le prove e gli indizi relativi al sinistro che i sottoscrittori possano ragionevolmente richiedere e che siano in loro potere. Il contratto di assicurazione può stabilire un termine specifico per la presentazione della notifica di sinistro.

4. SINISTRI FRAUDOLENTI

Se il Contraente o il Beneficiario presenta una richiesta di risarcimento sapendo che la stessa è falsa o fraudolenta per quanto riguarda l'importo o altro, i Sottoscrittori sono esonerati da ogni responsabilità in relazione a tutte le richieste di risarcimento presentate ai sensi della presente assicurazione da tale richiedente.

5. AVVISI

Tutte le comunicazioni che possono essere richieste dal Contraente o dal Beneficiario ai Sottoscrittori devono essere notificate per iscritto, o in altra forma che consenta la prova per iscritto, all'indirizzo contenuto nel presente documento, o successivamente portate per iscritto all'attenzione del Contraente, o presso la sede amministrativa per l'intera attività svizzera. Tutte le comunicazioni indirizzate dai sottoscrittori al Contraente o al Beneficiario saranno notificate all'ultimo indirizzo comunicato ai sottoscrittori.

6. SCADENZA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

Le richieste di indennizzo scadono quattro settimane dopo che i sottoscrittori hanno ricevuto le informazioni relative al sinistro e hanno potuto accertarne l'esattezza (articolo 41 della Legge federale sul contratto di assicurazione). I sinistri vengono pagati al domicilio svizzero dell'assicurato o del contraente.

7. AZIONI LEGALI

Le azioni legali per l'intera richiesta di risarcimento devono essere rivolte alla Rappresentanza generale per la Svizzera a spese dei sottoscrittori della presente assicurazione (articolo 15a della legge sulla sorveglianza delle assicurazioni, ISA; azione di rappresentanza (Prozessstandschaft)).

8. GIURISDIZIONE

In caso di controversia, i sottoscrittori accettano la giurisdizione del tribunale della loro sede amministrativa per l'intera attività svizzera, Seefeldstrasse 7, 8008 Zurigo, o del domicilio svizzero del Contraente o del Beneficiario.

9. LEGGE APPLICABILE

Per quanto il presente contratto non disponga diversamente, sono applicabili le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908.

14/12/21

LMA2242A Italian

LLOYD'S UNDERWRITERS

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (AVB) PER ASSICURAZIONE DI PERSONE

INDICE

- 1. CHI È ASSICURATO?**
 - 1.1. Famiglia monocomponente
 - 1.2. Famiglia pluricomponente
 - 1.3. Assicurati aggiuntivi contro la responsabilità civile
- 2. DOVE HA VALIDITÀ L'ASSICURAZIONE?**
 - 2.1. Mobilia domestica
 - 2.2. Mobilia domestica esterna all'abitazione
 - 2.3. Edificio
 - 2.4. Responsabilità civile
 - 2.5. Durante il trasloco
- 3. QUALI SONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI?**
 - 3.1. Decorrenza e durata
 - 3.2. Risoluzione e rinnovo a scadenza
 - 3.3. Cambio di proprietà
 - 3.4. Risoluzione in caso di sinistro
- 4. QUALI BENI POSSONO ESSERE ASSICURATI?**
 - 4.1. Mobilia domestica
 - 4.2. Giardini
 - 4.3. Edificio, unità condominiale
- 5. QUALI SONO I RISCHI ASSICURABILI?**
 - 5.1. Incendio
 - 5.2. Catastrofi naturali
 - 5.3. Furto
 - 5.4. Danni causati dall'acqua
 - 5.5. Vetrature fisse di edifici
 - 5.6. Vetrature fisse di mobili
 - 5.7. Bagaglio
 - 5.8. Deterioramento di cibo congelato
 - 5.9. Copertura estesa
- 6. QUALI SONO LE PROCEDURE DI PAGAMENTO DEL PREMIO?**
 - 6.1. Pagamento del premio
 - 6.2. Variazione degli importi del premio
- 7. QUALI PROCEDURE SI APPLICANO IN CASO DI SINISTRO?**
 - 7.1. Denuncia di sinistro e valutazione del danno
 - 7.2. Calcolo dell'indennizzo
 - 7.3. Definizioni
 - 7.4. Franchigia
 - 7.6. Tipo di assicurazione
- 8. QUAL È L'OBLIGO DI DILIGENZA DA RISPETTARE?**
 - 8.1. Prevenzione del danno
 - 8.2. Sicurezza dei sistemi di approvvigionamento idrico
 - 8.3. Biciclette
 - 8.4. Bagaglio
- 9. ALTRE DISPOSIZIONI**
 - 9.1. Violazione di norme, doveri, obblighi, sottoassicurazione
 - 9.2. Negligenza grave
 - 9.3. Ipoteca
 - 9.4. Altre disposizioni

Per migliorare la leggibilità del documento, i riferimenti al genere maschile includono anche il genere femminile.

1. CHI È ASSICURATO?

1.1. Famiglia monocomponente

Il contraente. Se la famiglia monocomponente si allarga, diventando una famiglia pluricomponente, l'assicurazione viene applicata in via provvisoria alla famiglia pluricomponente per la durata dell'anno di assicurazione in corso. Gli assicuratori devono essere informati del cambiamento entro 30 giorni e sono autorizzati ad adeguare il premio alle mutate circostanze.

1.2. Famiglia pluricomponente

Il contraente e le persone indicate in seguito, a condizione che vivano nella sua stessa abitazione o che vi tornino regolarmente per il fine settimana;

- il coniuge o il partner convivente del contraente (escluse le cooperative d'abitazione);
- minori;
- i figli non sposati, adottati, i figliastri e/o i nipoti del contraente, del coniuge o di ogni altra persona che vive nell'abitazione, che sono maggiorenni, purché non abbiano un impiego retribuito. Il salario delle persone in formazione o il guadagno da attività secondaria degli studenti, che si assommano a un reddito annuo di CHF 20.000, non sono considerati reddito da attività lucrativa;
- Altre persone citate nel prospetto.

1.3. Assicurati aggiuntivi contro la responsabilità civile

- Minori che vivono nella stessa abitazione del contraente durante una vacanza sovvenzionata dallo Stato o minori che soggiornano temporaneamente presso il contraente;
- il personale privato al servizio della famiglia del contraente, nell'ambito dell'adempimento dei propri obblighi nell'abitazione del contraente;
- persone, in qualità di capifamiglia, per perdite o danni causati da membri del nucleo familiare del contraente che sono minorenni e soggiornano temporaneamente con questi ultimi a titolo gratuito;
- persone incaricate di curare animali di proprietà di un assicurato, a condizione che li tengano per un periodo massimo di 2 mesi e che non lo facciano a scopo commerciale.

2. DOVE HA VALIDITÀ L'ASSICURAZIONE?

2.1. Mobilia domestica

- 1 Nel luogo indicato nel prospetto.
- 2 Se i luoghi assicurati sono più di uno, è consentita libertà di movimento tra gli stessi.

2.2. Mobilia domestica esterna all'abitazione

- 1 È fornita copertura in tutto il mondo per perdite o danni (escluso il furto ordinario) fino al 20% della somma corrisposta per l'assicurazione della mobilia domestica, per un minimo di CHF 5.000 e per un periodo non superiore a 12 mesi.
- 2 La mobilia domestica che resta al di fuori dell'abitazione in modo permanente (in una casa di vacanze, in una seconda casa) non è inclusa nella copertura.
- 3 I danni ai bagagli sono coperti solo al di fuori dell'abitazione, da ogni altro luogo indicato nella polizza, dal posto di lavoro, dal percorso abituale tra l'abitazione e il posto di lavoro e viceversa.

2.3. Edificio

Nel luogo indicato nel prospetto.

2.5. Durante il trasloco

- 1 In caso di trasloco in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione, l'assicurazione è valida anche durante il trasloco e nella nuova località.
- 2 In caso di cambio di residenza all'estero, l'assicurazione decade al momento dell'allontanamento dalla Svizzera. La copertura non si applica durante il trasporto.
- 3 È preciso obbligo del contraente informarci entro 30 giorni del fatto che intende lasciare l'abitazione. Gli assicuratori potranno adeguare il premio alle mutate circostanze, a condizione che la copertura non decada automaticamente in base alla sottosezione 2.5, sottoparagrafo 2.

3. QUALI SONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI?

3.1. Decorrenza e durata

Le date di decorrenza e scadenza sono indicate nel prospetto.

3.2. Risoluzione o rinnovo a scadenza

Se il contratto non viene disdetto 3 mesi prima della scadenza, viene tacitamente rinnovato per un altro anno.

Se il contratto era stato stipulato per un periodo inferiore a 12 mesi o un anno, l'assicurazione decade alla data specificata.

3.3. Cambio di proprietà

- 1 In caso di cambio di proprietà degli interessi assicurati, i diritti e gli obblighi assunti in virtù del contratto vengono trasferiti al nuovo proprietario.
- 2 Il nuovo proprietario può rifiutare la cessione del contratto entro 30 giorni dal cambio di proprietà.
- 3 L'assicuratore può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto sarà risolto non prima di 30 giorni dalla disdetta.

3.4. Risoluzione in caso di sinistro

Entrambe le parti possono disdire il contratto in seguito a un sinistro indennizzabile.

- Gli assicuratori devono comunicare la disdetta entro la data di pagamento dell'indennizzo; la responsabilità civile cessa dopo che sono trascorsi 14 giorni dal ricevimento della notifica di disdetta da parte del contraente. Al contraente sarà rimborsata la parte del premio relativa al periodo di rischio non corso.
- Il contraente deve comunicare la disdetta entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza del fatto che l'indennizzo sarà pagato; la responsabilità civile cessa al momento della ricezione della notifica di disdetta. In caso di perdita totale, gli assicuratori saranno autorizzati a trattenere il premio. In caso di perdita parziale, al contraente sarà rimborsata la parte del premio relativa al periodo di rischio non corso, a condizione che la polizza fosse in vigore da almeno un anno.

4. QUALI BENI POSSONO ESSERE ASSICURATI?

Se il prospetto dispone in tal senso, l'assicurazione si applica a:

4.1. Mobilia domestica

L'assicurazione copre:

- 1 tutti i beni personali per uso privato di proprietà degli assicurati;
- 2 beni in custodia per uso privato;
- 3 beni acquisiti in leasing o noleggiati;
- 4 strumenti personali di proprietà degli assicurati, a condizione che essi siano dipendenti;
- 5 impianti e attrezzature che non sono assicurati insieme all'edificio;
- 6 strutture non permanenti e non massive;
- 7 effetti personali di ospiti presso l'abitazione dell'assicurato;
- 8 beni di valore: gioielli, oggetti in oro, argento o metalli preziosi, orologi, attrezzature fotografiche, binocoli, quadri, opere d'arte, oggetti rari o antichi, pellicce, strumenti musicali, radio, televisori, altre apparecchiature audio o video e dispositivi informatici. Se è stato così concordato, le prestazioni dovute per gioielli e per oggetti d'oro, argento o metalli preziosi non indossati dagli assicurati (come ornamenti personali) nel momento in cui ha luogo il sinistro sono limitate, in caso di furto ordinario presso l'abitazione o fuori dall'abitazione, a CHF 30.000. Questa limitazione delle prestazioni si applica anche in caso di furto con scasso presso l'abitazione o fuori dall'abitazione, se i gioielli e gli oggetti in oro, argento o metalli preziosi non sono chiusi a chiave in un contenitore sicuro, ovvero una cassaforte del peso di almeno 100 kg o in una cassaforte a muro.

L'assicurazione non copre:

- a veicoli a motore, rimorchi di veicoli a motore, ciclomotori, caravan e roulotte, sempre con i rispettivi accessori;
- b imbarcazioni per cui è richiesta un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria o che non vengono riportate presso l'abitazione dopo l'uso, e moto d'acqua, sempre con i rispettivi accessori;
- c velivoli che devono essere immatricolati nel registro degli aeromobili;
- d beni e/o edifici che sono o devono essere assicurati con una polizza di assicurazione cantonale;
- e singoli articoli per cui è stata sottoscritta un'assicurazione specifica (questa clausola non si applica se l'assicurazione cui si fa riferimento contiene una clausola analoga);
- f la costruzione e lo smontaggio di strutture non permanenti e non massive.

Prestazioni assicurate:

- 9 L'assicurazione in oggetto è basata sul costo di sostituzione, salvo diversamente concordato.
- 10 Per beni che non sono più utilizzati e strutture non permanenti e non massive che non vengono ricostruite entro 24 mesi, l'assicurazione è basata sul valore corrente di mercato.

4.1.1. Denaro

L'assicurazione copre:

- 1 contanti, titoli, libretti di risparmio, assegni turistici, monete e medaglie;
- 2 carte di credito, carte di debito e carte clienti (l'assicurazione si applica solo alla parte della perdita o del danno di cui il titolare della carta risponde nei confronti dell'emittente della carta – società di carte di credito, banche, uffici postali, grandi magazzini, ecc. – in conformità alle condizioni generali), carte telefoniche, taxcard e carte prepagate;
- 3 biglietti, abbonamenti del trasporto pubblico, ticket aerei e voucher;
- 4 metalli preziosi (sotto forma di consistenze fisiche, lingotti o merci), pietre preziose e perle non montate;
- 5 denaro in custodia.

L'assicurazione non copre:

- a denaro, in caso di furto ordinario;
- b denaro conservato in strutture mobili;
- c denaro conservato in veicoli terrestri di ogni tipo.

Prestazioni assicurate:

- 6 denaro fino a un massimo di CHF 5.000, salvo diversamente concordato.

4.1.2. Costi

Con riferimento a perdite o danni assicurati a mobilia domestica o denaro, l'assicurazione copre:

- 1 spese di sostentamento aggiuntive causate dall'indisponibilità all'uso degli spazi danneggiati e perdita di utili da sublocazione. I costi risparmiati saranno detratti dall'indennizzo;
- 2 costi sostenuti per lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti. I costi effettivamente sostenuti per lo sgombero dei resti del bene assicurato dal luogo della perdita e per il relativo trasporto nella discarica idonea più vicina, oltre alle spese sostenute per lo scarico, lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti;
- 3 vetrate, porte e serrature provvisorie; i costi effettivamente sostenuti per l'adozione delle misure stabilite;
- 4 spese per la sostituzione di serrature. I costi effettivamente sostenuti per cambiare o sostituire chiavi, schede magnetiche e simili o serrature nei luoghi indicati nella polizza e in cassette di sicurezza prese in affitto dagli assicurati;
- 5 sostituzione di documenti d'identità e altri documenti. I costi effettivamente sostenuti per la sostituzione di documenti o duplicati e per l'acquisto di biglietti, abbonamenti e biglietti aerei, con riferimento alle somme ancora addebitabili al titolare dopo il rimborso da parte del vettore.

L'assicurazione non copre:

- a spese di sostentamento aggiuntive causate da furto ordinario nell'abitazione o fuori dall'abitazione;
- b i costi di restauro o di smaltimento di acqua o terreno (incluse fauna e flora), anche se sono uniti a o coperti da beni assicurati, e i costi di depurazione dell'aria.

Prestazioni assicurate:

- 6 costi fino al 20% della somma assicurata per la mobilia domestica, e almeno CHF 10.000, salvo diversamente concordato.

4.2. Giardini

L'assicurazione copre:

i costi di ripristino di giardini. I costi effettivamente sostenuti per i lavori preliminari, il restauro di sentieri, viali, sedili, pareti e la ripiantumazione.

L'assicurazione non copre:

danni causati da grandine e dal peso della neve sulle sole piante.

4.3. Edificio, unità condominiale

L'assicurazione copre:

l'edificio o l'unità condominiale indicata nella polizza. Per distinguere tra edifici e proprietà personali, trova applicazione quanto segue:

- nei cantoni in cui è prevista l'assicurazione cantonale contro l'incendio degli edifici, valgono le disposizioni cantonali;
- negli altri cantoni valgono le rispettive norme dell'assicurazione degli edifici.

A condizione che ciò sia indicato nella polizza, l'assicurazione copre:

- apparecchi e materiali;
- strutture edilizie ubicate sullo stesso fondo, ma fuori dall'edificio e non appartenenti allo stesso, ad esempio piscine, muri di sostegno, scale, stradine, accessi carrabili, cassette della posta, aste portabandiera, recinti e simili;
- fondamenta speciali.

L'assicurazione non copre:

proprietà assicurate o che devono essere assicurate con una polizza di assicurazione cantonale.

4.3.1. Costi / Reddito da locazione

L'assicurazione copre: i costi, come specificati in seguito, causati da perdite o danni all'edificio assicurato:

- 1 i costi effettivamente sostenuti per lo sgombero dei resti dell'edificio assicurato dal luogo del sinistro e per il loro trasporto nella discarica idonea più vicina, oltre alle spese sostenute per lo scarico, lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti.
- 2 I costi sostenuti per la demolizione dei resti dell'edificio che, a giudizio del perito liquidatore, non hanno alcun valore.
- 3 Spese supplementari per un altro alloggio equivalente, compresi i costi di trasloco, se il suo edificio non può più essere abitato in caso di un sinistro.
- 4 La perdita effettiva di reddito da locazione causata dall'indisponibilità di spazi concessi in locazione nell'edificio o nell'unità condominiale assicurati, per un periodo massimo di 24 mesi.
- 5 vetrate, porte e serrature provvisorie; i costi effettivi per l'esecuzione delle misure adottate;
- 6 costi per la modifica delle serrature. I costi effettivi per la modifica o la sostituzione di chiavi, schede magnetiche e simili o serrature presso i luoghi definiti nella polizza e sulle cassette di sicurezza delle banche prese in locazione dalle persone assicurate.
- 7 **Costi di movimentazione e di protezione**
I costi derivanti dalla movimentazione, dalla modifica o dalla protezione di altri beni al fine di ripristinare beni assicurati.
- 8 **Rincaro successivo**
L'aumento delle spese edilizie subentrato tra il verificarsi del sinistro e la ricostruzione dell'edificio.
- 9 I costi sostenuti per:
 - l'uso di rilevatori di perdite, purché siano necessari per individuare la sede della perdita;
 - dissotterrare tubi rotti e murare o coprire i tubi riparati, anche all'esterno dell'edificio, purché questi tubi servano l'edificio assicurato. Se i tubi servono diversi edifici, i costi saranno rimborsati in modo proporzionale;

L'assicurazione non copre:

- a i costi di restauro o di smaltimento di acqua o terreno (incluse fauna e flora), anche se sono mischiati a o coperti da beni assicurati, e i costi di depurazione dell'aria;
- b i costi sostenuti per dissotterrare regolatori del suolo, sonde, serbatoi sotterranei e simili, se rotti, per murarli o coprirli una volta riparati;
- c i costi sostenuti per rimuovere la causa della perdita o del danno (salvo in caso di danno procurato dal gelo) e per l'adozione di misure di manutenzione e prevenzione delle perdite.

Prestazioni assicurate:

- 10 MASSIMALE:
costi e reddito da locazione in conformità alla sottosezione 4.3.1., sottoparagrafi 1-8, fino al 10% della somma assicurata per gli edifici e almeno CHF 5.000;
- 11 costi sostenuti per l'uso di rilevatori di perdite, per dissotterrare e murare o coprire tubazioni in conformità alla sottosezione 4.3.1., sottoparagrafo 9, fino a CHF 5.000, salvo diversamente concordato.

A condizione che ciò sia indicato nella polizza, l'assicurazione copre:

Apparecchi e materiali

Apparecchi e materiali che servono alla manutenzione dell'edificio abitato o di proprietà, inclusa l'area pertinente.

Danni agli edifici e costi

- Danni agli edifici in caso di furto con scasso o rapina compiuti o tentati negli edifici coperti dal contratto d'assicurazione, incluse le opere edili;
- costi per la modifica delle serrature e costi per misure di emergenza in caso di furto con scasso o rapina compiuti o tentati, fino a un importo di CHF 5.000 per ciascun evento. Sono determinanti i costi per la modifica o la sostituzione di chiavi, schede magnetiche e simili oppure di serrature appartenenti agli edifici coperti dal contratto d'assicurazione. Sono coassicurati i costi per le vetrate, le porte e le serrature provvisorie fino a CHF 10.000 per ogni evento.

Costi di decontaminazione

Vengono indennizzati i costi relativi alla decontaminazione del terreno e dell'acqua per lo spegnimento di incendi soltanto se le relative disposizioni delle pubbliche autorità:

- sono state ordinate in virtù di leggi o regolamenti entrati in vigore prima del verificarsi del sinistro;
- sono state ordinate entro un anno dal verificarsi del sinistro;
- sono state notificate all'assicuratore, senza tenere conto dei termini di impugnazione, entro 3 mesi calcolati dalla data in cui il contraente è venuto a conoscenza di esse;
- riguardano una contaminazione che dimostrabilmente è sorta in seguito a un sinistro coperto dall'assicurazione.

Se un sinistro aumenta una contaminazione del terreno preesistente, vengono indennizzati soltanto i costi eccedenti l'importo necessario per eliminare la contaminazione preesistente, senza tenere conto se e quando tale importo sarebbe stato speso se non si fosse verificato il sinistro.

Si accorda l'indennizzo soltanto nella misura in cui il contraente non possa esigere un indennizzo o un indennizzo pieno da un altro contratto d'assicurazione.

L'indennizzo massimo ammonta a CHF 20.000 per ciascun evento.

5. QUALI SONO I RISCHI ASSICURABILI?

Se il prospetto dispone in tal senso, l'assicurazione viene estesa a includere:

5.1. Incendio

L'assicurazione copre:

- 1 perdite o danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione (ad eccezione di boato sonico) e implosione;
- 2 perdite o danni causati dalla caduta o dall'atterraggio obbligato di velivoli o veicoli spaziali o parti di essi, di meteoriti o altri corpi celesti;
- 3 evacuazione in seguito a incendio;
- 4 danno da bruciatura e danni alla mobilia domestica esposta a fuoco amico o a calore, fino a CHF 5.000 per evento.

L'assicurazione non copre:

- a perdite o danni causati dagli effetti del fumo, sia se dovuti alla funzione per cui è generato il fumo sia se gradualmente;
- b danni a linee e apparecchiature elettriche in tensione causati dagli effetti dell'energia elettrica, da sovratensione o dal surriscaldamento di tali linee e apparecchiature per sovraccarico;
- c danni causati a dispositivi di protezione elettrica, come fusibili non ripristinabili, durante il normale svolgimento della loro funzione;
- d danni da bruciatura dovuti ad azione graduale.

5.2. Catastrofi naturali

L'assicurazione copre:

- 1 perdite o danni causati da inondazione, alluvione, tempesta (= vento di almeno 75 km/h, tale da far cadere gli alberi o scoperciare gli edifici), grandine, valanga, peso della neve, caduta di massi o pietre, frana;
- 2 evacuazione in seguito a catastrofe naturale.

L'assicurazione non copre:

- a perdite o danni causati da cedimento, sollevamento, terreno non idoneo a scopi edilizi, errori nel progetto strutturale, difetti di manutenzione dell'edificio, assenza di misure protettive, movimenti del terreno prodotti artificialmente, caduta di neve dal tetto, acque sotterranee, innalzamento e straripamento di acque che notoriamente ricorrono a intervalli brevi o regolari;

- b indipendentemente dalla causa, perdite o danni causati da acque di laghi artificiali o altre installazioni idriche artificiali, acqua che fuoriesce da tubi ostruiti;
- c danni causati dal peso della neve con danneggiamento delle tegole o di altri materiali di rivestimento del tetto, camini, grondaie o tubi di drenaggio esterni;
- d tempeste e danni causati dall'acqua a navi in acqua.

Prestazioni assicurate (massimale):

- 3 L'articolo 176 del Supervisory Order (AVO) prevede la riduzione dell'indennizzo in caso di eventi gravi (limitazione dell'indennizzo per ciascun contraente a CHF 25 milioni e a CHF 1.000 milioni per evento complessivo).
- 4 Gli indennizzi dovuti per danni a beni ed effetti personali non saranno aggregati a quelli dovuti per danni agli edifici.
- 5 Le perdite separate in termini di spazio e tempo costituiscono un unico evento, laddove siano attribuibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

5.3. **Furto**

L'assicurazione copre:

danni di cui sia possibile fornire prove decisive per mezzo di tracce, testimonianze o in base alle circostanze, ovvero:

- 1 Furto con scasso, inclusi i casi seguenti:
 - perdite o danni dovuti a furto e causati da malviventi che si introducono con la forza nell'edificio o in una stanza dell'edificio o che rompono un contenitore che si trova all'interno, per aprirlo. Non sono inclusi i danni o le perdite dovuti alla forzatura di veicoli all'aperto;
 - "furto con scasso dall'interno" ovvero furto compiuto da malviventi chiusi nell'edificio o in una stanza dell'edificio, che ne fuoriescono usando la forza;
 - danni da furto causati da apertura con l'uso delle normali chiavi, di codici, schede magnetiche e simili, se il trasgressore li ha ottenuti durante un furto con scasso o una rapina;
 - danni all'edificio e / o alla mobilia domestica presso il luogo assicurato specificato.
- 2 Rapina, inclusi i casi seguenti:

perdite o danni causati da furto commesso sotto la minaccia di o l'uso della violenza contro assicurati o in tutti i casi in cui una persona non sia in grado di opporre resistenza a causa di decesso, incoscienza o incidente. Non sono inclusi i danni o le perdite dovuti a borseggio e furto con destrezza.
- 3 Furto ordinario, inclusi i casi seguenti:

perdite o danni dovuti a furto non catalogato né come furto con scasso né come rapina.

L'assicurazione non copre:

- a perdite o danni dovuti alla perdita o allo smarrimento di qualcosa;
- b il contenuto di strutture mobili che non si trovano nei locali del luogo assicurato;
- c perdite o danni causati da incendio o catastrofe naturale;
- d perdite o danni causati da persone che vivono nella stessa abitazione;
- e perdite o danni dovuti a furto ordinario fuori dall'abitazione, a meno che non sia pattuito in modo speciale e indicato nella polizza.

5.4. **Acqua**

L'assicurazione copre:

- 1 danni causati dalla fuoriuscita di acqua e di liquidi dalle condutture, inclusi apparecchi e attrezzature collegati a tali sistemi, che servano esclusivamente l'edificio assicurato o una struttura al suo interno;
- 2 danni causati dalla fuoriuscita di liquidi da impianti di riscaldamento e serbatoi, da scambiatori di calore e/o da sistemi di circolazione di pompe di calore per lo sfruttamento di ogni tipo di calore ambiente, come raggi solari, calore geotermico, falde acquifere, aria e simili e/o da impianti di condizionamento dell'aria, che servano esclusivamente l'edificio assicurato;
- 3 danni causati dalla fuoriuscita improvvisa e non graduale di acqua da letti d'acqua, piscine ad installazione fissa, climatizzatori, fontane ornamentali e acquari;
- 4 perdita di beni assicurati in seguito a sinistri dovuti all'acqua coperti dall'assicurazione;
- 5 danni all'interno dell'edificio causati da pioggia, neve e acqua prodotta dallo scioglimento della neve, se l'acqua è penetrata nell'edificio dal tetto, da grondaie o da tubi di drenaggio esterni o da finestre, porte e lucernari, che sono chiusi;
- 6 danni all'interno dell'edificio causati dall'ostruzione di fognature o da falde acquifere.

Ai sensi dell'assicurazione di edifici, è inoltre prestata copertura per quanto segue:

- 7 danni procurati dal gelo a sistemi di tubazioni idriche e alle relative attrezzature all'interno dell'edificio e a tubi esterni interrati, se servono esclusivamente l'edificio assicurato. L'indennizzo copre i costi di riparazione e scongelamento dei tubi.

L'assicurazione non copre:

- a danni provocati durante il riempimento di recipienti di liquidi e durante lavori di revisione;
- b danni provocati a scambiatori di calore e/o a sistemi di circolazione di pompe di calore e/o a impianti di condizionamento dell'aria perché l'acqua è stata mischiata ad altri liquidi all'interno di tali sistemi;
- c danni alla facciata della casa (pareti esterne, incluso il sistema isolante) causati da pioggia, neve e acqua prodotta dallo scioglimento della neve;
- d danni al tetto (alle strutture portanti, alla superficie del tetto e al sistema isolante);

- e scongelamento e riparazione di grondaie e tubi di drenaggio esterni;
- f i costi sostenuti per rimuovere la neve e il ghiaccio;
- g perdite o danni causati dalla penetrazione di acqua da lucernari aperti, tetti di fortuna o attraverso aperture nel tetto durante la costruzione di nuovi edifici, opere di ricostruzione o altri lavori;
- h danni causati da acqua che fuoriesce da tubi ostruiti, la cui responsabilità è attribuibile al proprietario dei tubi;
- i danni a impianti di refrigerazione provocati da ghiaccio prodotto artificialmente;
- j perdite o danni causati da incendio o catastrofe naturale;
- k perdite o danni dovuti a cedimento, sollevamento, terreno non idoneo a scopi edilizi, errori nel progetto strutturale, difetti di manutenzione dell'edificio;
- l perdite o danni causati dalla mancata applicazione di misure protettive.

5.5. Vetrate fisse di edifici

L'assicurazione copre:

- 1 rottura di vetrate fisse di edifici che fanno parte dei locali usati dagli assicurati, ovvero tutti i componenti in vetro, inclusi i blocchi di vetro e i globi per illuminazione, fissati in modo permanente all'edificio. Se usati in sostituzione del vetro, sono assicurati anche il plexiglas e materiali plastici simili;
- 2 rottura di superfici di cottura in vetroceramica, lavabi, lavandini, tazze del WC (inclusi gli sciacquoni) e bidet, inclusi i costi di montaggio e gli accessori di montaggio necessari e la rubinetteria;
- 3 componenti in vetro di collettori solari e impianti fotovoltaici impiegati per l'edificio assicurato;
- 4 costi per lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti;
- 5 costi per vetrate provvisorie;
- 6 danni provocati da danneggiamento doloso o sorti in occasione di sommosse interne;
- 7 danni diretti all'edificio e alla mobilia domestica dovuti ad una rottura di vetrate come indicato nei punti 1 e 2.

L'assicurazione non copre:

- a perdite o danni causati da incendio o catastrofe naturale;
- b perdite o danni causati da lavori di costruzione;
- c danni indiretti, danni da usura e danni ad attrezzature elettriche e meccaniche che fanno parte di servizi igienici automatici.

5.6. Vetrate fisse di mobili

L'assicurazione copre:

rottura di vetrate fisse di mobili e piani di tavoli in pietra naturale e artificiale.

L'assicurazione non copre:

- a danni a specchi con manico, vetro per ottica, stoviglie di vetro, statuette di vetro, contenitori in vetro e ogni tipo di dispositivo di illuminazione e schermo;
- b danni indiretti e danni da usura.

5.7. Bagaglio

L'assicurazione copre:

- 1 danni al bagaglio, ovvero effetti personali da usare durante il viaggio e la permanenza nella propria destinazione (per un periodo non superiore a 3 mesi), che vengono portati con sé o affidati a un vettore per il trasporto;
- 2 le biciclette, le tavole da surf e i waveboard, le imbarcazioni gonfiabili e pieghevoli, gli occhiali e le lenti a contatto sono assicurati contro perdite o danni solo durante il trasporto da parte del vettore incaricato;
- 3 perdita di bagaglio durante il trasporto da parte di un vettore incaricato;
- 4 acquisti che devono essere necessariamente effettuati a causa del ritardo nella consegna del bagaglio da parte del vettore incaricato del relativo trasporto, fino al 20% della somma assicurata per il bagaglio indicata nel prospetto.

L'assicurazione non copre:

- a strumenti musicali, opere d'arte e attrezzi, telefoni cellulari, dispositivi di elaborazione dati e computer, hardware e software, ausili protesici e arti artificiali;
- b denaro;
- c perdite o danni dovuti agli effetti degli agenti atmosferici e della temperatura;
- d perdite o danni dovuti a usura o alle conseguenze dello stato naturale dell'oggetto assicurato;
- e perdite o danni dovuti alla fuoriuscita di perle e pietre preziose dalla loro sede;
- f danni ad attrezzature sportive come sci, slitte, racchette da tennis e simili durante il loro impiego;
- g perdite o danni subiti durante gli spostamenti da e verso il posto di lavoro; tali spostamenti non sono considerati viaggi;
- h attività connesse all'insorgenza del danno;
- i perdite o danni causati da incendio o catastrofe naturale.

5.8. **Deterioramento di cibo congelato**

L'assicurazione copre:

deterioramento di cibo congelato causato dal guasto accidentale del congelatore/frigorifero.

L'assicurazione non copre:

cibo congelato avariato e costi di servizio.

5.9. **Copertura estesa**

5.9.1. **Sommosse interne**

L'assicurazione copre:

- Danni improvvisi e imprevedibili da atti violenti contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti;
- saccheggi connessi direttamente a sommosse interne.

L'assicurazione non copre:

- a danni connessi alla rottura di vetrate;
- b danneggiamenti di piante collocate nei dintorni.

5.9.2. **Danneggiamento doloso**

L'assicurazione copre:

- Danni improvvisi e imprevedibili di un danneggiamento doloso (ad es. graffiti) o di una distruzione dolosa dei beni assicurati;
- danneggiamento doloso in caso di scioperi o serrate.

L'assicurazione non copre:

- a beni smarriti;
- b danni a piante collocate nei dintorni.

5.9.3. **Scontri di autovetture**

L'assicurazione copre:

Distruzione o danneggiamento conseguente alla collisione di un veicolo.

L'assicurazione non copre:

danni che sono coperti da un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria.

5.9.4. **Crollo di edifici**

L'assicurazione copre:

Distruzione o danneggiamento dei beni assicurati conseguente al crollo di edifici o di parti di edifici.

L'assicurazione non copre:

- a danni dovuti alla scarsa manutenzione degli edifici e al carente terreno di costruzione;
- b danni a strutture edilizie che sono in fase di costruzione o di ristrutturazione.

6. QUALI SONO LE PROCEDURE DI PAGAMENTO DEL PREMIO?

6.1. Pagamento del premio

Il premio deve essere versato in anticipo alla data stabilita per ciascun anno di assicurazione. In caso di pagamento a rate, il pagamento delle rate s'intende differito.

6.2. Variazione degli importi del premio

In caso di variazione del premio, delle norme che disciplinano le franchigie o, in caso di catastrofi naturali, del massimale, sarà diritto degli intermediari richiedere l'adeguamento del contratto. Sarà cura degli intermediari comunicare al contraente la variazione entro 25 giorni dalla scadenza dell'anno di assicurazione.

Se il contraente non acconsente alla variazione, avrà facoltà di risolvere la parte del contratto modificata o l'intero contratto. La risoluzione da parte del contraente avrà effetto a condizione che pervenga entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.

7. QUALI PROCEDURE SI APPLICANO IN CASO DI SINISTRO?

7.1. Denuncia di sinistro e valutazione del danno

- 1 Il contraente ha l'obbligo di presentare immediatamente la denuncia di sinistro e autorizza gli intermediari a reperire informazioni che potrebbero agevolare la valutazione della perdita o del danno. In caso di sinistro, il contraente ha l'obbligo di fare tutto quanto è possibile per ridurre al minimo il danno o la perdita e per recuperare i beni assicurati e a tale scopo dovrà attenersi alle istruzioni degli intermediari.
- 2 In caso di furto, il contraente dovrà informare tempestivamente la polizia o il vettore. Se il bene rubato o il bagaglio smarrito gli vengono restituiti, il contraente ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente agli intermediari.
- 3 Si specifica che la somma assicurata non rappresenta una prova dell'esistenza o del valore del bene assicurato e, in ragione di ciò, il contraente dovrà fornire le prove dell'ammontare del danno. A tale scopo gli intermediari gli offriranno la loro assistenza e stabiliranno l'ammontare del danno consultandosi con il contraente con un esperto comune o tramite una perizia. La perizia potrà essere richiesta dal contraente o dagli intermediari. Ciascuna parte nominerà un perito e i due periti sceglieranno un terzo arbitro, prima che abbia inizio il processo per la determinazione dell'ammontare del danno. Se gli esperti sono d'accordo, le loro conclusioni saranno vincolanti per entrambe le parti contraenti. In caso di opinioni divergenti, il terzo arbitro deciderà in merito alle questioni ancora aperte, nei limiti delle conclusioni tratte da entrambi i periti. Ciascuna parte contraente pagherà il costo del proprio perito; le parti contraenti si assumeranno in parti uguali il costo del terzo arbitro.

7.2. Calcolo dell'indennizzo

- 1 In caso di perdita totale, l'indennizzo è limitato alla somma assicurata.
- 2 In caso di perdita parziale, l'importo massimo rimborsabile è il costo della riparazione.
- 3 Se le spese di riduzione del danno, sommate all'indennizzo, superano l'importo assicurato, gli intermediari accetteranno di pagarle solo se erano state ordinate da loro.
- 4 Gli intermediari non terranno conto dell'eventuale valore sentimentale.
- 5 Per quanto riguarda il denaro e le limitazioni delle prestazioni ai sensi della copertura base della mobilia domestica, il diritto alle prestazioni sarà unico, anche se tale copertura è prevista da diverse polizze.
- 6 Per quanto riguarda l'assicurazione di responsabilità civile, l'indennizzo è limitato alla somma assicurata.
- 7 Gli intermediari non hanno l'obbligo di accettare i beni recuperati o danneggiati.
- 8 A scelta del contraente, gli intermediari potranno disporre affinché vengano effettuate le necessarie riparazioni da artigiani nominati dal contraente.

L'assicurazione non copre:

servizi effettuati dai vigili del fuoco, dalla polizia o da altre parti che hanno l'obbligo di prestare soccorso.

7.3. Definizioni

- 1 Per costo di risarcimento s'intende:
 - **Per la mobilia domestica**, l'importo richiesto al momento del sinistro per riacquistare i beni, decurtato del valore di ciò che resta.
 - **Per gli edifici**, l'importo dovuto al momento del sinistro per il restauro o la ricostruzione. Tale importo non sarà superiore al costo corrente locale dell'edificio prima del danno e al valore di ciò che resta. Se l'edificio non viene ricostruito entro 24 mesi nella stessa località, mantenendo le dimensioni e lo scopo originari, il valore di risarcimento non potrà superare il valore di mercato. Quanto precede vale anche nel caso in cui la ricostruzione non sia eseguita dall'assicurato, dal suo avente causa o da chiunque, al momento del sinistro, abbia legalmente diritto all'acquisizione dell'edificio.
- 2 Il valore di mercato è l'importo che sarebbe stato ottenuto dalla vendita dell'edificio senza terreno, se fosse stato venduto al momento del sinistro.
- 3 Il valore recuperabile è l'importo che può essere ottenuto dalla vendita dell'edificio demolito senza terreno. Per gli edifici demoliti, il valore di risarcimento corrisponde al valore recuperabile.
- 4 Per valore di mercato corrente s'intende:
 - **Per la mobilia domestica**, il costo di risarcimento decurtato dell'eventuale riduzione di valore dovuta a usura o ad altre ragioni.
 - **Per gli edifici**, il costo di risarcimento tenuto conto delle riduzioni di valore dell'edificio subentrate dal momento della costruzione. Gli eventuali resti saranno valutati di conseguenza.

7.4. **Franchigie**

7.4.1. **Sinistri dovuti a catastrofi naturali**

Per ciascun sinistro, l'avente diritto sosterrà gli importi seguenti:

- 1 in caso di assicurazione di mobili domestica: CHF 500 per evento;
- 2 in caso di assicurazione di edifici usati esclusivamente a scopo residenziale e agricolo: il 10% dell'indennizzo, per un minimo di CHF 1.000 e un massimo di CHF 10.000;
- 3 in caso di assicurazione di edifici adibiti ad altri scopi: il 10% dell'indennizzo, per un minimo di CHF 2.500 e un massimo di CHF 50.000.

In ogni caso la franchigia è detratta una volta per ciascun evento per le assicurazioni di beni ed effetti personali e di edifici. Se un evento coinvolge più di uno degli edifici del contraente per cui è stabilita una franchigia diversa in ciascun caso, in tal caso la franchigia sarà pari a un minimo di CHF 2.500 e a un massimo di CHF 50.000.

7.4.2. **Costi di decontaminazione**

La persona avente diritto deve farsi carico di una franchigia del 20% sull'indennizzo calcolato.

7.4.3. **Altre perdite o sinistri**

Per ciascun sinistro, l'avente diritto si farà carico della franchigia indicata nella polizza.

7.5 **Tipo di assicurazione**

Si tratta di un'assicurazione d'indennità secondo la legge federale sui contratti d'assicurazione.

8. **QUAL È L'OBLIGO DI DILIGENZA DA RISPETTARE?**

8.1. **Prevenzione del danno**

Gli assicurati hanno l'obbligo di agire con diligenza e adottare le misure preventive ragionevolmente applicabili nelle circostanze del caso.

8.2. **Sicurezza dei sistemi di approvvigionamento idrico**

Il contraente ha l'obbligo di garantire che

- 1 i tubi dell'acqua, incluse le attrezzature e gli apparecchi ad essi collegati, siano sempre tenuti in buone condizioni di funzionamento, a sue spese;
- 2 sia predisposta la pulizia delle tubazioni idriche ostruite;
- 3 sia evitato il congelamento dei tubi dell'acqua tramite l'adozione di misure idonee; in particolare occorre fare in modo che, nei periodi in cui l'edificio o l'appartamento non è occupato, anche se provvisoriamente, i tubi dell'acqua, incluse le attrezzature e gli attrezzi ad essi collegati, vengano drenati da personale esperto, a meno che l'impianto di riscaldamento non venga mantenuto in funzione con un controllo adeguato.

8.3. **Biciclette**

In caso di sinistro, il proprietario ha l'obbligo di annotare il modello e il numero di telaio e di fornire questi dati. Le biciclette tenute all'esterno devono essere legate con un lucchetto.

8.4. **Bagaglio**

- 1 Se il bagaglio viene consegnato a un vettore per il trasporto, occorre richiedere una ricevuta.
- 2 Se non vengono usati o indossati, gli oggetti di valore devono essere consegnati affinché siano custoditi al sicuro o conservati separatamente sotto chiave.
- 3 I beni assicurati non devono essere lasciati ovunque siano accessibili a tutti, per es. in veicoli o imbarcazioni non chiusi a chiave, a meno che non siano costantemente vigilati dagli assicurati.

9. **ALTRE DISPOSIZIONI**

9.1. **Violazione di norme, doveri, obblighi, sottoassicurazione**

Gli assicuratori avranno facoltà di ridurre l'importo dell'indennizzo in proporzione alla misura in cui l'insorgenza e l'entità della perdita o del danno siano stati influenzati da violazione negligente:

- del dovere di diligenza;
- di disposizioni contrattuali o di legge;
- di obblighi.

Se la somma assicurata è inferiore al valore di sostituzione (costo di sostituzione) dell'intera mobilia domestica di cui al sottoparagrafo 4.1, il sinistro sarà indennizzato solo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il valore di sostituzione (sottoassicurazione). Quanto precede non si applica agli altri oggetti assicurati, per es. denaro e costi. In caso di sinistri a mobilia domestica inferiori a CHF 10.000 o al 10% della somma assicurata, gli intermediari si asterranno dall'addebito per sottoassicurazione.

9.2. **Negligenza grave**

L'assicuratore rinuncia al proprio diritto di decurtare l'indennizzo qualora l'evento assicurato sia stato cagionato da negligenza grave (art. 14 LCA), a meno che l'azione o l'omissione che ha cagionato il sinistro non sia da ricondurre all'influsso di alcol, droghe o medicinali.

9.3. **Ipoteca**

Gli assicuratori saranno responsabili per crediti ipotecari la cui richiesta di risarcimento non è coperta dai beni del debitore fino all'importo dell'indennizzo, a condizione che l'ipoteca:

- sia registrata al catasto o
- sia stata comunicata agli assicuratori.

Quanto precede si applica anche se l'avente diritto ha rinunciato al suo diritto all'indennizzo, del tutto o in parte. Questa disposizione non si applica se il creditore ipotecario è, a sua volta, un avente diritto o se ha causato la perdita o il danno in modo intenzionale o a causa di negligenza grave.

9.4. **Altre disposizioni**

In aggiunta a queste condizioni si applicano le Condizioni Generali distribuite nel contesto delle informazioni precontrattuali.

LLOYD'S UNDERWRITERS

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ PROPRIETARI DI ABITAZIONE

SOMMARIO

1. CHI È ASSICURATO?	2
2. DOVE È VALIDA L'ASSICURAZIONE?	2
3. CHE CONDIZIONI SI APPLICANO IN RELAZIONE ALLA DURATA DEL CONTRATTO?	2
3.1 Decorrenza e durata	2
3.2 Risoluzione o rinnovo a scadenza	2
3.3 Risoluzione in caso di sinistro	2
4. QUALI RISCHI POSSONO ESSERE ASSICURATI?	2
4.1 Rischi assicurati	
5. QUALI SONO LE PROCEDURE PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO?	2
5.2 Variazione delle tariffe dei premi	2
6. QUALI PROCEDURE SI APPLICANO IN CASO DI SINISTRO?	3
6.1 Denuncia di sinistro e valutazione del danno	3
6.2 Calcolo dell'indennizzo	3
6.3 Obblighi di condotta	3
6.4 Franchigia	3
7. QUALI OBBLIGHI DI DILIGENZA SI APPLICANO?	3
7.1 Prevenzione del danno	3
8. QUALI ALTRE CONDIZIONI SI APPLICANO?	3
8.1 Violazione di norme, doveri e obblighi	3
8.2 Negligenza grave	3
8.3 Tipo di assicurazione	3
8.4 Altre disposizioni	3

Per ragioni di migliore leggibilità, ove nel presente documento siano utilizzati riferimenti a persone di genere maschile, si dovrà considerare che essi includano anche persone di genere femminile.

1. CHI È ASSICURATO?

Il contraente, in qualità di proprietario dell'abitazione assicurata, e le persone indicate in seguito, a condizione che vivano nell'abitazione insieme al contraente o trascorrono regolarmente dei fine settimana nella casa di villeggiatura:

- Il coniuge o il partner convivente del contraente;
- Altre persone nominate nel prospetto.
- Il personale privato del contraente nell'ambito dell'adempimento dei propri doveri di gestione dell'abitazione.

2. DOVE È VALIDA L'ASSICURAZIONE?

Nel luogo in cui si trovano gli immobili in cui sono assicurati gli edifici, come specificato nel prospetto.

3. CHE CONDIZIONI SI APPLICANO IN RELAZIONE ALLA DURATA DEL CONTRATTO?

3.1 Decorrenza e durata

Le date di decorrenza e scadenza sono specificate nel prospetto.

3.2 Risoluzione o rinnovo a scadenza

Se il contratto non viene disdetto 3 mesi prima della scadenza, lo stesso è tacitamente rinnovato per un altro anno.

Se il contratto è stato stipulato per un periodo inferiore a 12 mesi o un anno, l'assicurazione decade nella data specificata.

3.3 Risoluzione in caso di sinistro

Ciascuna parte potrà recedere dal contratto in seguito al verificarsi di un sinistro indennizzabile.

- Gli assicuratori dovranno inviare comunicazione di recesso entro la data di pagamento dell'indennizzo; la responsabilità cesserà una volta trascorsi 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte vostra. Vi sarà rimborsata la parte del premio relativa al periodo del rischio in corso.
- Sarà vostra cura inviare comunicazione di recesso entro 14 giorni dal momento in cui avete appreso che vi verrà pagato l'indennizzo; la responsabilità cesserà al momento del ricevimento della comunicazione di recesso. In caso di sinistro, vi sarà rimborsata la parte del premio relativa al periodo del rischio in corso, purché la polizza sia rimasta in vigore per almeno un anno.

4. QUALI RISCHI POSSONO ESSERE ASSICURATI?

la vostra Responsabilità legale nei confronti di terzi in qualità di proprietario dello stabile, compreso il diritto di rivalsa diretto nei confronti del vostro assicuratore, per importi fino al limite assicurato per la responsabilità indicato nella scheda. È inclusa la responsabilità associata al terreno di pertinenza dell'edificio e agli edifici adiacenti, a esclusione degli edifici usati a scopo commerciale. Gli assicuratori pagheranno tutti gli importi legalmente esigibili a titolo di danni per:

- lesioni personali
- danni materiali

causati da un incidente verificatosi negli immobili durante il periodo di assicurazione.

Non sarà offerta copertura assicurativa per:

- a. Lesioni personali subite da voi o da qualunque altro ospite permanente dell'abitazione o di qualunque altra persona che, nel momento in cui ha subito la lesione, era impiegata presso di voi.
- b. Responsabilità legale derivante da atti criminali o violenti nei confronti di altre persone o altri beni.
- c. Danni a beni di vostra proprietà, in custodia presso di voi o sotto il vostro controllo o quello di un altro ospite permanente dell'abitazione o di un membro del personale al vostro servizio.
- d. Responsabilità legale derivante, direttamente o indirettamente, da professione, occupazione, attività lavorativa o impiego.
- e. La vostra responsabilità legale derivante dalla sottoscrizione di un contratto e che altrimenti non sarebbe coperta.
- f. Inquinamento e/o contaminazione, salvo se causato da un evento improvviso, identificato, inatteso e impreveduto che si sia verificato interamente in un momento ben preciso nel corso del periodo di assicurazione negli immobili indicati nel prospetto e denunciato agli assicuratori entro trenta (30) giorni dal termine del periodo di assicurazione.
- g. La proprietà, l'occupazione, il possesso o l'uso da parte vostra di terreni o edifici che non fanno parte degli immobili.
- h. Sinistri derivanti da danni progressivi e usura.
- i. Spese sostenute per l'individuazione di perdite o malfunzionamenti e per stabilire le cause del danno, per lo svuotamento e il successivo riempimento di impianti, contenitori e tubi, nonché costi per riparazioni e modifiche agli stessi (costi di ristrutturazione).
- j. Somme erogate esclusivamente in conseguenza della combinazione di vari eventi aventi effetti analoghi (ad es. gocciolamento occasionale di sostanze nocive nel terreno, fuoriuscita ripetuta di liquidi da contenitori mobili), con la conseguente adozione di misure che non sarebbero state necessarie in caso di singoli eventi di questo tipo.
- k. Costi per la prevenzione di danni derivanti da eventi causati da veicoli a motore, imbarcazioni e aerei, o da loro parti e accessori.
- l. Costi sostenuti per risolvere una situazione pericolosa nell'ambito del significato del sottoparagrafo 7.1.

5. QUALI SONO LE PROCEDURE PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO?

5.1 Pagamento del premio

Il premio deve essere versato in anticipo alla data di pagamento per ciascun anno di assicurazione. In caso di pagamento a rate, le rate sono considerate differite.

5.2 Variazione delle tariffe dei premi

In caso di variazione dei premi o delle norme che disciplinano le franchigie, gli assicuratori potranno richiedere l'adeguamento del contratto. Sarete informati della variazione entro 25 giorni dalla scadenza dell'anno di assicurazione.

Se non siete d'accordo con la variazione potete recedere dal contratto. Il recesso diverrà effettivo a condizione che pervenga entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.

6. QUALI PROCEDURE SI APPLICANO IN CASO DI SINISTRO?

6.1 Denuncia di sinistro e valutazione del danno

1 È vostro obbligo denunciare immediatamente il sinistro agli assicuratori e autorizzarli a ottenere informazioni che potrebbero contribuire alla valutazione del danno o della perdita. In caso di sinistro, siete tenuti a fare tutto ciò che è possibile per ridurre al minimo il danno o la perdita, attenendovi a tale riguardo alle eventuali istruzioni degli assicuratori.

2 Laddove venga promossa un'azione di responsabilità nei vostri confronti, siete tenuti a inoltrare al vostro broker il prima possibile, e in ogni caso entro quattordici (14) giorni, eventuali lettere, richieste di risarcimento, ricorsi, citazioni o altri documenti legali che avete ricevuto.

3 Non dovrete ammettere alcuna responsabilità né presentare alcuna offerta o accettare alcuna proposta di regolamento senza il permesso scritto degli assicuratori.

6.2 Calcolo dell'indennizzo

1 L'indennizzo è limitato alla somma assicurata.

2 Non si terrà conto di alcun valore affettivo.

3 Gli assicuratori non hanno l'obbligo di accettare beni recuperati o danneggiati.

Non è prevista alcuna copertura assicurativa per:

servizi prestati da vigili del fuoco, polizia o altre parti obbligate a offrire assistenza.

6.3 Obblighi di condotta

Gli assicurati hanno l'obbligo di:

- non accettare alcuna richiesta di risarcimento da parti lese né erogare pagamenti;
- affidare agli assicuratori la responsabilità di condurre procedimenti civili. Gli assicuratori copriranno le relative spese entro i limiti della somma assicurata.

Gli assicuratori condurranno trattative con le parti lese in qualità di rappresentanti degli assicurati. Il regolamento operato dagli assicuratori è vincolante per il contraente e gli assicurati.

6.4 Franchigia

Per ciascun sinistro, l'avente diritto si farà carico della franchigia specificata nella polizza.

7. QUALI OBBLIGHI DI DILIGENZA SI APPLICANO?

7.1 Prevenzione del danno

Gli assicurati hanno l'obbligo di agire con la diligenza e di adottare le misure preventive ragionevolmente attese nelle circostanze del caso. Gli assicurati sono tenuti a risolvere senza indugio e a proprie spese eventuali situazioni pericolose che potrebbero comportare danni o perdite.

8. QUALI ALTRE CONDIZIONI SI APPLICANO?

8.1 Violazione di norme, doveri e obblighi

Gli assicuratori sono autorizzati a ridurre l'indennizzo in proporzione alla misura in cui l'evento e l'entità della perdita o del danno siano stati influenzati da violazione colposa di:

- obblighi di diligenza
- disposizioni contrattuali o di legge;
- obblighi.

Se il danneggiato si rivolge direttamente all'Assicuratore, informeremo di tale reclamo il contraente e la persona assicurata.

8.2 Negligenza grave

Gli assicuratori rinunciano al diritto di ridurre le prestazioni qualora l'evento assicurato sia causato da negligenza grave, salvo il caso in cui l'azione o l'omissione che hanno provocato il danno siano attribuibili agli effetti di alcolici, droghe o farmaci.

8.3 Tipo di assicurazione

Si tratta di un'assicurazione d'indennità secondo la legge federale sui contratti d'assicurazione.

8.4 Altre disposizioni

Oltre alle presenti condizioni, trovano applicazione le Condizioni Generali incluse nelle Informazioni precontrattuali.

Addendum AFB alle CGA / on wordings

1. Martore, roditori, insetti e animali selvatici / *Martens, rodents, insects and wild animals* (AFB CH 4-5, point 5.9)

Limite totale / *Limit in all* : CHF 10'000 , Franchigia C.E. / *E.C. deductible* : CHF 500

Nella copertura estesa, sono inoltre assicurati: danni agli immobili causati da martore, roditori, insetti e animali selvatici (mammiferi e uccelli). Non sono assicurati (a.) danni causati da termiti, tarli o insetti del legno e tarme, (b.) danni causati da animali domestici o qualsiasi animale tenuto privatamente o per scopi commerciali; (c.) rimozione di nidi di qualsiasi tipo o i costi di espulsione e difesa da martore, roditori e insetti.

In the extended coverage, it is also insured: damage to the buildings caused by martens, rodents, insects and wild animals (mammals and birds). IT is not insured: (a.) damage caused by termites, woodworm, or wood-boring insects and moths, (b.) damage by pets or any privately or commercially kept animals, (c.) removal of nests of any type and or the costs of expulsion of and defence against martens, rodents or insects.

2. Piatti doccia e vasche da bagno / *Shower and bath tubs* (AFB CH 4-5, point 5.5)

Limite totale / *Limit in all* : CHF 5'000

Sono inoltre assicurati: piatti doccia e vasche da bagno, incluse pareti divisorie.

Are also insured: shower tubs and bath tubs, including partitions.

3. Integrazione-chiarificazione rispetto alle spese di ricerca, di scoprimento e di riparazione / *Integration-clarification regards the costs for locating, exposing and repairing* (AFB CH 4-5, point 4.3.1.9 and 4.3.1.11)

Questo limite di copertura è indicato nel Certificato / *This coverage limit is indicated in the Certificate.*

In caso di danni d'acqua assicurati sono coperte inoltre:

- le spese per la localizzazione, lo scoprimento e la riparazione delle condutture (anche quelle del gas) avariate e per rimurare o ricoprire quelle riparate che si trovano all'interno e all'esterno dello stabile assicurato, a condizione che la conduttura appartenga allo stabile assicurato o rientri nelle installazioni assicurate che si trovano sul fondo dello stabile assicurato. Sono coassicurati sonde sotterranee, accumulatori, registri geotermici e simili;
- le spese per l'installazione e lo smantellamento dei necessari collegamenti idrici e di scarico provvisori;
- le spese per la riparazione delle condutture dell'acqua, compresi contatori dell'acqua, installati all'interno dello stabile, e degli apparecchi a essi collegati, danneggiati a causa del gelo o del disgelo delle stesse, a seguito del loro congelamento, e delle condutture esterne interrate che servono esclusivamente allo stabile assicurato.

Non sono assicurate:

- le spese di ricerca, scoprimento e ripristino delle condutture, se tali misure sono ordinate dalle autorità o se eseguite per motivi di manutenzione o risanamento;
- le spese per lo scoprimento, la muratura o la copertura di sonde sotterranee, accumulatori e registri geotermici e simili, riparati a causa di un calo progressivo delle prestazioni.

Spese di ricerca, scoprimento e riparazione sono coassicurate se l'assicurazione stabili cantonale non eroga alcuna prestazione. Inoltre, i costi di ricerca sono assicurati (Max. CHF 2'000.00) anche nel caso che il danno non rientra nei rischi assicurati ma questo è stato provato solo dopo aver svolto l'opera di ricerca autorizzata dall'assicuratore. La ricerca deve sempre orientarsi all'utilizzo di moderni strumenti appositi in modo da evitare la rottura di muri.

For insured water damage also covered are:

- *the costs for locating, exposing and repairing burst pipelines as well as bricking up or covering/roofing repaired pipelines (incl. gas lines) inside and outside the insured building, provided the pipes belong to the*

insured building or to the insured equipment on the grounds of the insured building. Also insured are boreholes, underground thermal storage tanks, geothermal collectors and similar installation;

- *the costs for installing and removing necessary, temporary water and drainage connections;*
- *the costs for the repair of frost-damaged water pipe installations incl. water meters and appliances connected thereto inside the building and pipes outside in the ground, provided they only serve the insured building, or the costs of thawing out such pipes, installations and appliances that have become frozen.*

Not insured are:

- *the costs for locating, exposing and maintaining pipes if the measures are officially ordered or occur for the purpose of maintenance or refurbishment;*
- *the costs for exposing and bricking up or covering/roofing repaired boreholes, underground thermal storage tanks, geothermal collectors and similar installations due to a general decline in performance.*

Location, exposure and repair costs due to a natural hazard event are also insured if the cantonal building insurance does not provide any benefit. Moreover, locating costs are insured (Max. CHF 2'000.00) even in the event that the damage is not insured but has been proven only after the search authorized by the insurer. The research requires always the use of modern tools to avoid breaking the walls.

4. Caduta alberi, pali del telegrafo o pali della luce / Falling trees, telegraph poles or lamp-posts

Quando assicurata la copertura estesa, il presente contratto di assicurazione copre gli immobili per perdita o danni direttamente causati dai seguenti rischi assicurati: caduta di alberi, pali del telegrafo o pali della luce. Non pagheremo per: perdita o danni causati da alberi abbattuti o potati all'interno del sito.

When extended cover is insured, this contract of insurance covers the buildings for loss or damage directly caused by the following insured perils: falling trees, telegraph poles or lamp-posts. We will not pay: for loss or damage caused by trees being cut down or cut back within the premises.

5. Inclusione ambiente esterno / External environment inclusion (AFB CH 4-5)

Come da somme riportate nel certificato / As per sums indicated in the certificate

Quando è assicurata la copertura estesa (sommosse interne, danneggiamento doloso, scontri con autovettura, crollo di edifici + martore/roditori/insetti + caduta alberi) e/o il danneggiamento di installazioni tecniche, automaticamente la copertura è garantita anche sull'ambiente esterno (giardini, installazioni edili esterne, fondamenta speciali) assicurato in polizza.

When extended coverage (civil disturbance, malicious damage, vehicle impact, building collapse + martens/rodents/insect + falling trees) and/or technical installation are insured, automatically the coverage works even for the external environment (gardens, structural installations outside of the building, special foundations) insured in the policy.

6. Estensione sostituzione serrature / Key replacement extension (AFB CH 4-5, point 4.3.1.11)

Estensione rispetto alle CGA / Wordings extension :

- Case uni-familiari: CHF 5'000 (sostituzione serrature), CHF 10'000 (serrature provvisorie)
Single-family houses: CHF 5'000 (key replacement), CHF 10'000 (emergency locks)
- Case pluri-familiari e stabili commerciali: CHF 10'000 (sostituzione serrature), CHF 20'000 (serrature provvisorie)
Multi-family houses and commercial buildings: CHF 10'000 (key replacement), CHF 20'000 (emergency locks)

7. Estensione reddito locativo / *Rental income extension* (AFB CH 4-5, point 4.3.1.4)

Limite annuo rispetto alla somma stabile assicurata / *Annual limit with reference to the building insured*
 sum: 15%

8. Copertura tecnica / *Technical coverage* (replacement of TID – 12.2013)

Limiti come da certificato max CHF 100'000, franchigia CHF 500 / *Limits stated in the certificate max CHF 100'000, deductible CHF 500*

Cose assicurate – Assicuriamo impianti tecnici dell'edificio uniti in modo fisso all'edificio assicurato oppure al relativo terreno, a condizione che essi appartengano al proprietario dello stabile, compresi i cablaggi e le condotte ai quali essi sono allacciati, così come i radiatori e la rubinetteria, conformemente alle categorie seguenti:

- Impianti di sicurezza e di allarme, come pure i citofoni;
- Gli impianti destinati al trasporto di persone, alla pulizia delle facciate, ascensori;
- I meccanismi di apertura/chiusura di portoni, di batterie, di porte, di saracinesche e di finestre; così come anche sistemi di comando della stabile (domotica), comandi e motori d'altre installazioni tecniche d'immobile;
- Gli impianti di illuminazione fissi esterni e le insegne luminose (compreso i vetri o plexiglas o simili);
- Gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di aerazione e di distribuzione dell'acqua o recupero di acqua piovana, compreso impianti di irrigazione da giardino;
- Le sonde geotermiche e i collettori di superficie;
- Le antenne e le parabole fisse; gli impianti solari e fotovoltaici;
- I quadri elettrici per l'alimentazione dello stabile;
- Piscine, whirlpool, saune, hammam.

Eventi e danni assicurati – L'assicurazione copre il danneggiamento e la distruzione che si verificano all'improvviso in modo imprevisto e che sono conseguenza di una causa interna o esterna all'installazione assicurata. Ad esempio: errore di manipolazione, dolo, vizio di costruzione, corto-circuito o variazione di tensione, sotto-pressione, corpi estranei, disfunzioni, vento e pressione della neve. È inclusa la perdita in seguito a furto.

Costi supplementari assicurati – I costi seguenti sono indennizzati al seguito di un danno assicurato: spese di sgombero e di smaltimento, spese di decontaminazione, spese di supplementari per delle installazioni di rimpiazzo, perdita di guadagno per le installazioni fotovoltaiche (diaria di CHF/kWc 3.60 (apr-set) o 1.60 (ott-mar) per 12 mesi massimo; proporzionale), in ragione di un'impossibilità di iniettare l'eccesso d'energia prodotta in una rete pubblica o privata, prestazioni di scavo o costruzione per la constatazione e l'eliminazione di un danno.

Modalità di indennizzo – Sono indennizzati nel limite del "valore attuale" ("valore a nuovo" dedotto il deprezzamento/ammortamento al massimo del 70%) le spese destinate a ristabilire la cosa assicurata nello stato immediatamente prima del sinistro, a cui un plusvalore risultante dalla riparazione sarà dedotto dopo i primi 5 anni dalla prima messa in servizio. Il danno totale (le spese di ripristino sono superiori al "valore attuale", oppure la cosa rubata non viene ritrovata in 4 settimane) viene risarcito al "valore a nuovo" nei primi 5 anni dalla prima messa in servizio, oltre i quali al "valore attuale". Le sonde geotermiche vengono rimborsate al "valore a nuovo" durante 30 anni a partire dalla prima messa in servizio, oltre i quali al "valore attuale" (deprezzamento annuale del 4% dopo i 30 anni).

Esclusioni:

- Installazioni tecniche d'esercizio/impresa che servono l'attività commerciale;
- Cose che non sono ancora in grado di funzionare normalmente;
- Equipaggiamenti tecnici apportati dal locatario;
- Installazioni tecniche di comunicazione (es. telefoni);
- Materiali di consumo, pezzi soggetti ad usura o regolare rimpiazzo (es. liquidi, lampade, batterie);
- Installazioni di produzione di biogas, installazione di cogenerazione (calore ed energia);
- Costi di modifica, miglioria, revisione o manutenzione;
- Danni dovuti a incendio, eventi naturali o acque;

- Danni per i quali un altro soggetto è responsabile legalmente in virtù di un contratto (non si applica per i costi supplementari);
- Danni risultanti dall'influenza inevitabile dell'utilizzazione alla quale una cosa assicurata è destinata (es. usura, corrosione); tuttavia, sono coperti i danni assicurati consecutivi di altre cose assicurate;
- Danni dovuti a vizi o difetti che erano o dovevano essere conosciuti dal contraente o dal proprietario;
- I danni risultanti da una mancanza di manutenzione;
- Elettrodomestici (es. da cucina, lavanderia, tempo libero).

Insured items – We insure technical installations of the building permanently connected to the insured building or to the relative ground, provided that they belong to the owner of the building, including the wiring and pipelines to which they are connected, as well as the radiators and the taps, in accordance with the following categories:

- Security and alarm systems, as well as intercoms;
- Installations for the transport of persons, cleaning of facades, elevators;
- The mechanisms for opening/closing doors, batteries, gate, shutters and windows; as well as control systems of the building (home automation), controls and engines of other technical installations of buildings;
- Outdoor fixed lighting installations and light signs (including glass or plexiglas or similar);
- Heating, air conditioning, aeration and water distribution or rainwater recovery systems, including garden irrigation systems;
- Geothermal probes and surface collectors;
- Fixed antennas and parabolas; solar and photovoltaic systems;
- The electrical panels for powering the building;
- Swimming pools, whirlpools, saunas, hammams.

Insured damages and risks – The insurance covers damage and destruction that suddenly occur unexpectedly and which are the consequence of an internal or external cause of the insured installation. For example: handling error, malice, construction defect, short circuit or voltage variation, under pressure, foreign bodies, malfunctions, wind and snow pressure. Loss after theft is included.

Supplementary costs insured – The following costs are indemnified as a result of insured damage: clearing and disposal costs, decontamination costs, additional costs for replacement installations, loss of income for photovoltaic installations (per day CHF/kWc 3.60 (apr-set) or 1.60 (oct-mar) for 12 months maximum, proportional) due to an inability to inject excess energy produced in a public or private network, excavation or construction services for the detection and elimination of damage.

Compensation mode - Are compensated within the limits of the "current value" ("value at new" minus the depreciation/amortization to a maximum of 70%) the expenditures to restore the thing insured in the state immediately before the accident, to which a surplus-value resulting from the repair will be deducted after the first 5 years from the initial startup. The total damage (the restoration costs are higher than the "current value", or the stolen goods are not recovered in 4 weeks) is reimbursed to the "value at new" in the first 5 years from the initial startup, beyond which the "current value". The geothermal probes are reimbursed at a "value at new" up to 30 years from the time they are put into service, beyond which they are valued at "current value" (annual depreciation of 4% after 30 years).

Exclusions:

- Technical operating/business installations that serve the commercial activity;
- Things that are not yet able to function normally;
- Technical equipment provided by the tenant;
- Technical communication installations (ex phones);
- Consumables, parts subject to wear or regular replacement (ex liquids, lamps, batteries);
- Biogas production installations, cogeneration installation (heat and energy);
- Costs of modification, improvement, revision or maintenance;
- Damage due to fire, natural events or water;
- Damages for which another person is legally responsible under a contract (does not apply for additional costs);
- Damages resulting from the unavoidable influence of the use to which an insured thing is destined (ex wear and corrosion); however, the consecutive insured damages of other insured items are covered;
- Damages due to defects or faults that were or should have been known by the contractor or the owner;
- Damage resulting from a lack of maintenance;
- Appliances (ex kitchen, laundry, free time).

8. Clausola di Estensione del Terremoto

In considerazione del premio aggiuntivo pagato e soggetti ai termini, alle condizioni e alle esclusioni di questa polizza, salvo quanto previsto nel presente documento, questa polizza è estesa a copertura della perdita o del danno alla proprietà assicurata risultante dal terremoto.

IMPORTANTE: La presente estensione non è disponibile nei Cantoni Vallese, Grigioni, Basilea Città, Basilea Campagna e San Gallo.

La seguente copertura è operante per danni fisici o distruzione di immobili direttamente causati da scosse di terremoto, con i quali si intendono - unicamente ai fini della presente estensione - crollo, caduta, fessurazione, rottura, spostamento, schiacciamento, rottura, scoppio, frattura o frantumazione di proprietà assicurate si sensi della presente polizza risultante da un urto, scossa, tremore o convulsione della superficie terrestre causata da forze sismiche naturali. Fatta eccezione per l'incendio e/o la fuoriuscita di acqua da impianti domestici idrici e di riscaldamento direttamente o indirettamente causati da terremoto; tutte le perdite, i danni o distruzione risultanti direttamente o indirettamente da qualsiasi rischio derivante sono esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di dubbio sul fatto che l'evento fosse un terremoto, è determinante l'accertamento del Servizio Sismico Svizzero (SED). Se più di un urto, scossa, tremore o convulsione si verificano entro l'arco di centosessantotto ore, tutti i danni assicurati o la distruzione derivante da essi sono considerati come un'unica perdita ai fini della presente estensione.

Se le perdite dovute al terremoto sono coperte da un'istituzione cantonale o di altra natura, la presente assicurazione è da considerarsi un'assicurazione supplementare ed è limitata alla quota non coperta dall'istituzione. L'importo deducibile di un'istituzione cantonale o di altra natura non è oggetto della presente copertura assicurativa.

Cosa è coperto	Cosa non è coperto
In considerazione del premio pagato e sulla base delle disposizioni, condizioni ed esclusioni della presente polizza, salvo quanto previsto al suo interno, la presente assicurazione si estende alla copertura per perdita e danni alla proprietà assicurata: (a) direttamente causati da scossa di terremoto o (b) da incendio direttamente o indirettamente causato da terremoto o (c) dalla fuoriuscita di acqua da impianti domestici idrici e di riscaldamento direttamente o indirettamente causate da terremoto. Franchigia terremoto In relazione alla perdita assicurata causata da danno o distruzione fisica in seguito a una scossa di terremoto, siamo responsabili solo per l'importo che durante l'arco di centosessantotto ore consecutive eccede CHF 25 000 o il 10% dell'importo della perdita, a seconda di quale valore sia superiore.	Non pagheremo per: (a) Danni a immobili o strutture in costruzione, compresi materiali e forniture per gli stessi. (b) Danni a vialetti, pavimentazioni, cordoli, ponticelli e marciapiedi. (c) Danni o distruzione non scoperte o, se scoperte, non segnalate agli assicuratori complete di relativo valore entro un anno dall'inizio del terremoto che ha causato il danno o la distruzione. (d) Danni causati dal crollo di intercapedini create artificialmente. (e) Danni causati da terremoti provocati artificialmente.

Holiday Home Clause 09.2008

1. Insured Items:

In addition and specification of the wording AFB CH5 amended, the insured contents include only the furniture and the Assured's items which are permanently kept at the specified risk location. Personal effects and luggage are excluded from this cover.

2. Exclusions:

The following items are excluded from the cover:

- Jewellery, Furs, Gold, Silver, Silver items
- Fine Art
- Notebooks, Laptops, PC's, EDV-Hard and Software
- Mobile phones
- Personal effects and luggage

3. Deductible:

- CHF 1'000.-- each and every claim
For burglary and water damage if the premises are unoccupied.
- CHF 300.-- each and every claim
For burglary, if the premises are unoccupied and there is an alarm system installed which is linked to the police or a security company.
- CHF 200.-- each and every claim
For all other claims, and if the premises are occupied.
- Natural perils according article 7.4.1 of the AFB CH5 amended

4. Definition:

Unoccupied: the premises are considered unoccupied if they have been uninhabited for more than four consecutive days.

The logo for Lloyd's, featuring the word "LLOYD'S" in a white, serif, all-caps font, centered within a solid black rectangular background.

HHC 09.2008

Norme per l'assicurazione degli stabili

Edizione 2012

1 Nozione di stabile

- 1.1 È stabile, secondo le norme della tecnica in materia d'assicurazione, ogni prodotto non mobile dell'attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene dei locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente.
- 1.2 La costruzione grezza di un fabbricato nel senso indicato qui sopra, è pure considerata come stabile (fabbricato in costruzione). Per contro, il materiale da costruzione non ancora incorporato nello stabile, è considerato come bene mobile.
- 1.3 Non sono considerate come stabili le costruzioni provvisorie, cioè quelle costruzioni che non sono erette a titolo d'installazione permanente come le baracche da cantiere, baracconi da fiera e per feste.

2 Delimitazione

- 2.1 L'assicurazione degli stabili comprende anche quelle installazioni edili che, pur non essendo parte integrante del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello stabile e che sono fissate o adattate al fabbricato in modo che non possono essere separate senza notevole perdita di valore o senza provocare danni importanti all'edificio.
- 2.2 Non sono compresi nell'assicurazione degli stabili:
 - 2.2.1 lo scavo generale, il pompaggio e l'evacuazione delle acque, i lavori di livellamento, i lavori di riempimento e di sistemazione esterni, il consolidamento del terreno di fondazione;
 - 2.2.2 i beni mobili, le installazioni inerenti l'esercizio;
 - 2.2.3 i costi secondari.

3 Regolamentazione speciale

- 3.1 Per case d'abitazione ed appartamenti, fanno parte dello stabile tutti gli oggetti che, secondo l'uso locale, costituiscono l'arredamento generale dello stabile e che appartengono al proprietario dello stabile, anche se possono essere asportati senza notevole perdita di valore o danni importanti all'edificio.
- 3.2 Per gli impianti industriali, artigianali e agricoli costituiti sia da costruzioni che da installazioni inerenti l'esercizio, l'assicurazione degli stabili comprende ciò che fa parte unicamente o prevalentemente della struttura della costruzione, come condutture d'acqua, d'aria e di energia a partire dal generatore risp. dall'entrata nello stabile sino ai dispositivi di consumo (compresa la distribuzione centrale e secondaria). Le parti di impianto inerenti l'esercizio come pure le condutture di ogni genere che le collegano, sono escluse dall'assicurazione degli stabili, indipendentemente dal modo in cui sono fissate. Ne fanno parte in modo particolare, il macchinario (incluse le installazioni di comando) e le installazioni e relative fondamenta che servono unicamente o prevalentemente all'esercizio.
- 3.3 Le installazioni edili che sono state effettuate dal locatario o affittuario, fissate allo stabile, devono essere assicurate da questo.

4 Convenzione speciale

Solo mediante convenzione speciale, l'assicurazione degli stabili copre nei limiti della somma assicurata fissata a tale scopo:

- 4.1 Fondazioni speciali, consolidamento scavo generale, (palificazioni con trivellazione, battitura, in calcestruzzo, in legno e palificazioni speciali, palizzate, palizzate a incastro e alternate, sbadacchiature, ancoraggi).
- 4.2 Le installazioni edili all'esterno dello stabile assicurato, che non appartengono allo stesso ma che però fanno parte del complesso, quali
- Apiari
 - Aste per bandiere
 - Bacini di chiarificazione
 - Bacini per torchi
 - Capanne da giardino
 - Cisterne
 - Collettori solari
 - Condutture d'acqua e d'energia
 - Fontane
 - Fosse del letame
 - Fosse e recipienti per colaticcio
 - Impianto solare fotovoltaico
 - Padiglioni
 - Pergole
 - Piscine
 - Pollai
 - Pompe di calore
 - Posteggi per biciclette
 - Pozzi di filtrazione
 - Pozzi neri
 - Recinti, steconate
 - Recipienti
 - Rimesse per attrezzi
 - Rimesse per carri
 - Scale
 - Serre
 - Sili
 - Sonde e registri sotterranei
 - Tende da sole/paraluce (installazioni permanenti)
 - Serbatoi (tank) comprese le tubazioni e vasche (artigianali)
 - Stalle per bestiame minuto
 - Tettoie
 - Voliere
- 4.3 valore artistico o storico degli stabili e parti di stabili.
- 4.4 Le opere edili all'esterno dello stabile assicurato prevalentemente esposte al rischio dei danni delle forze della natura, ad esempio
- Canali
 - Fondamenta
 - Gallerie
 - Marciapiedi
 - Muri di sostegno
 - Passerelle
 - Ponti
 - Portoni d'entrata
 - Rampe
 - Terrazze

5 Cose accessorie

Nel dubbio esse condividono la sorte dell'oggetto principale.

ESEMPI

Soluzioni differenti sono menzionate nella polizza o nel processo-verbale di stima dello stabile.

1. Parti integranti dello stabile

Abbeveratoi automatici	Lavanderie * (eccettuate le aziendali)
Allarme ed estinzione incendio, installazioni di -	Macchine elettriche (incorporate nella parte edile)
Antenne (solo quelle appartenenti al proprietario dello stabile)	Parafulmini
Ascensori	Paratoie di presa
Aspiratore centrale (accessori inclusi)	Pavimenti, rivestimenti per - *
Avvisatori d'incendio	Pesa a ponte, bascula (parte edile)
Bascula (parte edile)	Pitture decorative
Bestiame, dispositivi per attaccare il -	Pompe termiche
Bollitori (boiler) (eccettuate le aziendali)	Pompe (per il riscaldamento dei locali o l'approvvigionamento d'acqua)
Cassette delle lettere (anche isolate)	Pompe per la circolazione d'acqua
Celle frigorifere (parte edile)	Ponti elevatori per veicoli (parte edile)
Centrali elettriche (parte edile)	Pozzi e cantine per serbatoi
Ceppo delle campane	Protezione civile, impianti di - (senza equipaggiamenti per la protezione civile *)
Cisterne, comprese le vasche (senza le aziendali)	Quadri di comando (eccettuatati gli aziendali)
Collettori solari	Riscaldamento, installazioni di - (eccettuate le aziendali)
Condizionamento d'aria, impianti di - (senza gli aziendali)	Scale mobili
Condotte forzate ed a vacuum	Scritte reclame (gravate, immurate o dipinte)
Condutture del telefono	Serbatoi, comprese le vasche (senza gli aziendali)
Condutture elettriche (senza quelle delle centrali elettriche)	Sili (parte edile)
Cucine, installazioni per - (fornelli, dispense, frigoriferi, lavatrici di ogni genere, non d'esercizio ma incl. cucine per alberghi e ristoranti)	Silos per foraggi (parte edile)
Cucine per alberghi e ristoranti	Sprinkler, impianti -
Decalcificazione d'acqua, installazioni di - (eccettuate le aziendali)	Stand di tiro (senza bersagli e installazioni di trasporto)
Epurazione delle acque, impianti di - (parte edile)	Tappeti fissati (moquettes)
Essiccatoi, installazioni di - (parte edile)	Tende da sole/paraluce
Finestre doppie (anche se non montate)	(solo installazioni fissate permanenti allo stabile)
Forge (parte edile)	Ventilazione, impianti di - (senza gli aziendali)
Forni per mattoni e laterizi (parte edile)	Verniciatura a spruzzo, installazioni per la - (parte edile)
Gioco dei birilli (parte edile)	Vetrine
Impianto solare fotovoltaico	
Incenerimento rifiuti, impianti di - (parte edile)	
Installazioni sanitarie	
Lampade, anche all'aperto (senza le aziendali, le lampadine e i tubi al neon)	

2. Installazioni edili

(vedi a tergo cif. 2.1)

Affumicatori
Allarme, installazioni d' -
Altari
Altoparlanti, installazioni di -
Apparecchi d'intercomunicazione
Banchi
Banchi d'officina
Banchi mescita (buffet, bar)
Buffet
Cabine telefoniche
Cappelle in laboratori
Casseforti
Confessionali
Cunicoli per cavi
Fonti battesimali
Guardaroba
Installazioni telefoniche per
uso interno
Installazioni per il trattamento
dell'acqua (eccettuate le aziendali)

Lavagne a muro
Locali del tesoro
Palchi
Paraventi (se appartenenti al
proprietario dello stabile)
Pile per acquasanta
Podi
Pulpiti
Rampe adattabili
Recipienti (eccettuate gli aziendali)
Sauna, installazioni di -
Scaffali
Scaricatori a scivolo
Sedili
Sirene d'allarme
Supporti per botti
Tabernacoli
Tavoli da laboratorio
Vetrine per manifesti e d'esposizione
Whirl-Pools

3. Beni mobili

Ammortizzatori	Graticci *
Apparecchi e centrali telefonici	Gru, impianti di -, compresi i binari
Armadi e tavoli per riscaldare	Impianti di orologeria (senza le condutture)
Aspirapolvere, installazioni di -	Incenerimento dei rifiuti, impianti per l' -
Aspirazione del fieno, installazioni per l' -	(parte meccanica)
(parte meccanica)	Macchine e turbine a vapore
Banchi di vendita e relativi elementi	Macchine elettriche * (aziendali)
Basculla (parte meccanica)	Macchine lavastoviglie *
Bilance	Macchine per colaticcio e letame
Binari (all'interno dello stabile e sull'area d'esercizio)	Mescolatrici
Caldaie a vapore	Molazze
Caldaie elettriche (aziendali)	Motori (ad eccezione di quelli che servono per lo stabile o parti di esso)
Caldaie per formaggio	Mungitrici
Campane, con meccanismo di suoneria	Organi
Cartelli pubblicitari	Orologi da campanile
Casse miscelatrici	Palmenti
Cavi EED	Pesa a ponte, basculla (parte meccanica)
Centrali elettriche (parte meccanica)	Piattaforme mobili
Compactus, installazioni di -	Pompe (aziendali)
Contatori	Ponti elevatori per veicoli (parte meccanica)
Cucine, installazioni per	Posta pneumatica, installazioni per la -
(aziendali, ma senza le cucine negli alberghi e nei ristoranti)	Presse
Cuoci-foraggio	Reclame luminosa
Elevatori e carica-fieno	Refrigerazione, impianti di - (parte meccanica)
Elevatori per foraggio	Scrematrici centrifughe
Epurazione delle acque (parte meccanica)	Seghe a telaio
Equipaggiamento per la protezione civile *	Serbatoi (parte meccanica)
Essiccatoi, installazioni di (parte meccanica)	Sili (parte meccanica)
Evacuazione del letame, installazioni per l' -	Sili per foraggio (parte mobile)
Forge (parte meccanica)	Soffiatrici
Forni di arroventamento	Supporti prismatici
Forni e stufe a scopo aziendale	Torchi per la frutta
Forni fusori (cublotto)	Trasmissioni
Forni per la tempera	Trasporti, impianti di -
Forni per mattoni e laterizi (parte meccanica)	Trasporto di trucioli, installazioni di -
Fusione, impianti di -	Turbine
Gasometri	Verniciatura a spruzzo (parte meccanica)
Gioco dei birilli (parte meccanica)	Vetrine, installazioni mobili di -

Osservazione: *= Regolamentazione speciale per le case d'abitazione conformemente alla norma prevista alla cifra 3.1 a tergo

La Sua nota informativa personale

Chi siamo - Siamo il sottoscrittore/i sottoscrittori di Lloyd's indicati nel contratto di assicurazione e/o nel certificato di assicurazione.

Informazioni essenziali - Noi raccogliamo e utilizziamo le informazioni pertinenti relative a Lei al fine di fornirLe la Sua copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui Lei si avvale e per ottemperare ai nostri obblighi di legge.

Queste informazioni comprendono dettagli come il Suo nome, l'indirizzo e i dati di contatto, nonché eventuali altre informazioni che raccogliamo in relazione alla copertura assicurativa di cui Lei si avvale. Queste informazioni possono comprendere anche dati più sensibili come, ad esempio, informazioni sul Suo stato di salute ed eventuali condanne penali.

In alcuni casi, potremmo aver bisogno del Suo consenso per elaborare certi tipi di informazioni che La riguardano (compresi dati sensibili sul Suo stato di salute ed eventuali condanne penali). Se abbiamo bisogno del Suo consenso, glielo chiederemo separatamente. Lei non dovrà dare il Suo consenso e potrà ritirarlo in qualunque momento. Tuttavia, se Lei non darà il Suo consenso, o se lo ritirerà, ciò potrebbe incidere sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui Lei si avvale e potrebbe impedirci di fornirLe la copertura o di gestire le Sue domande di indennizzo.

Per come funziona l'assicurazione, le Sue informazioni potrebbero essere condivise con vari soggetti terzi operanti nel settore assicurativo e da loro utilizzate. Ad esempio, assicuratori, agenti o broker, riassicuratori, liquidatori, subfornitori, autorità di regolamentazione, autorità giudiziarie,

organismi preposti alla prevenzione e al rilevamento delle frodi e del crimine e database assicurativi obbligatori.

Divulgheremo le Sue informazioni personali solo in relazione alla copertura assicurativa che forniamo e nella misura richiesta o permessa dalla legge.

I dati su altre persone da Lei forniti a noi -

Nel caso in cui Lei fornisca a noi, al Suo agente o broker i dati relativi ad altre persone, Lei dovrà fornire a tali persona la presente nota informativa.

Desidera ulteriori informazioni? - Per ulteriori informazioni su come utilizziamo le Sue informazioni personali, consulti le nostre note informative complete, disponibili online sui nostri siti o, su richiesta, in altri formati.

Come contattarci e i Suoi diritti - Lei ha dei diritti in relazione alle informazioni che noi conserviamo su di Lei, tra cui il diritto di accesso alle Sue informazioni. Se desidera esercitare i Suoi diritti, parlare di come utilizziamo le Sue informazioni o richiedere una copia delle nostre note informative complete, può contattare noi, l'agente o il broker che ha organizzato la Sua assicurazione e loro le forniranno i nostri dati di contatto:

RVA International SA
Via Maggio 1A, CP 1829
CH-6901 Lugano
+41 91 260 02 99
international@rvasa.ch

LLOYD'S

LMA 9151